

**Università degli studi del Molise**  
**Regolamento di funzionamento del Consiglio di corso di Laurea magistrale in**  
**Giurisprudenza, Classe LMG/01**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico.

**Art. 2**

**Costituzione e composizione del Consiglio di Laurea magistrale in Giurisprudenza**

1. È costituito il Consiglio di corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza a norma dell'articolo 35 dello Statuto dell'Università degli studi del Molise.
2. Il Consiglio di corso di studio è composto dai docenti di ruolo dell'Ateneo titolari degli insegnamenti ufficiali del corso. Il Consiglio è inoltre costituito da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei docenti di ruolo.
3. Il Presidente del Consiglio del corso invita alle sedute del Consiglio stesso tutti i docenti che contribuiscono alla didattica del corso. Ai fini della validità della seduta si computano in ogni caso solo i docenti di ruolo dell'Ateneo e gli studenti. I docenti non di ruolo nell'Ateneo partecipano comunque solo con voto consultivo.

**Art. 3**

**Modalità di convocazione del Consiglio di corso di studio**

1. Il Presidente presiede il Consiglio e lo convoca ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta l'anno, ovvero su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della seduta e dell'ordine del giorno, deve essere comunicato ai componenti, mediante invio di posta elettronica, all'indirizzo mail istituzionale o ad altro indirizzo di posta elettronica se diversamente indicato. I componenti il Consiglio di corso di studio devono essere adeguatamente informati circa le materie oggetto di delibera.
3. La convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della seduta, che possono essere ridotti a tre in caso di convocazione d'urgenza.

**Art. 4**

**Riunioni in forma telematica**

Le sedute del Consiglio possono essere organizzate in via telematica, nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Del carattere telematico della seduta deve essere data notizia al

momento della convocazione. Con la convocazione devono essere esplicitate chiaramente le modalità di partecipazione e di voto dei componenti. I testi delle deliberazioni vengono considerati approvati dopo aver debitamente vagliato tutti i riscontri pervenuti dagli aventi diritto.

#### **Art. 5**

##### **Validità delle sedute**

1. Le sedute, presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-presidente se nominato, ovvero da un docente di ruolo incardinato nell'Ateneo indicato dal Presidente, sono regolarmente costituite quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso. Le sole assenze giustificate diminuiscono la determinazione del quorum strutturale necessario per la validità delle sedute; si intendono giustificati d'ufficio gli assenti per incarichi ufficiali conferiti dall'Amministrazione.
2. I membri dimissionari rimangono in carica fino all'accettazione delle dimissioni da parte del Presidente.
3. Il Consiglio può istituire Commissioni cui demandare l'esame e la trattazione di specifiche materie.

#### **Art. 6**

##### **Discussione e votazione**

1. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza semplice, di modificare la sequenza dei punti all'ordine del giorno da trattare nella seduta. L'inserimento di nuovi argomenti è possibile soltanto in caso di unanimità dei componenti.
2. Il Presidente, dopo aver controllato la validità della seduta, illustra gli argomenti all'ordine del giorno e invita il Consiglio alla discussione. I membri del Consiglio si prenotano per alzata di mano e l'intervento di ciascuno non può superare i tre minuti, salva successiva breve replica di un minuto.
3. Esaurita la discussione, il Presidente pone in approvazione la proposta di delibera ed invita gli aventi diritto ad esprimere la propria dichiarazione di voto.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengano il voto favorevole della maggioranza semplice ove non diversamente previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente. La maggioranza semplice è data dalla metà più uno dei votanti, esclusi gli astenuti. La maggioranza assoluta è data dalla metà più uno dei componenti l'Organo.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente e in caso di astensione del Presidente, la proposta di delibera non è approvata.

#### **Art. 7**

##### **Verbali**

1. Delle adunanze deve essere redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal docente più giovane in qualità di verbalizzante, verrà depositato agli atti del Dipartimento cui il Consiglio di corso di studio afferisce. Copia dei verbali dovrà essere inoltrata alla Direzione Generale per la conservazione agli atti. Sarà cura del Presidente trasmettere le deliberazioni ai competenti uffici amministrativi in base agli argomenti di volta in volta trattati per gli adempimenti di competenza.

2. Ogni componente può chiedere che il proprio intervento sia integralmente riportato nel verbale. In tal caso fornirà il testo scritto al verbalizzante entro il termine della seduta.
3. Le delibere sono approvate seduta stante e il relativo processo verbale, messo a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima, viene ratificato nella seduta immediatamente successiva.

#### **Art. 8**

##### **Pubblicità degli atti**

Tutti gli atti delle riunioni del Consiglio sono pubblici secondo le norme vigenti e sono depositati presso il Dipartimento cui il corso di studio afferisce e sono accessibili secondo le norme vigenti.

#### **Art. 9**

##### **Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, ai Regolamenti dell'Università degli Studi del Molise e alle leggi vigenti in materia.

*Approvato dal CCS del 19 giugno 2014*

*Modificato dal CCS del 30 marzo 2015*